II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2007

che adegua le indennità previste dalla decisione 2003/479/CE relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio

(2007/456/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la decisione 2003/479/CE [1], in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 15, paragrafo 7, della decisione 2003/479/CE dispone che le indennità giornaliere e mensili siano soggette a una revisione annuale, senza effetto retroattivo, sulla base dell'adeguamento degli stipendi di base dei funzionari della Comunità in servizio a Bruxelles e a Lussemburgo.

(2) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1895/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che adegua a decorrere dal 1º luglio 2006 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni [2], ha disposto un adeguamento del 2,3 % delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 15 della decisione 2003/479/CE è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, gli importi di 28,78 EUR e di 15,09 EUR sono sostituiti rispettivamente dagli importi di 29,44 EUR e di 117,74 EUR;

b) al paragrafo 2, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Distanza tra la sede di residenza e la sede di distacco (km)	Importo in EUR
0-150	0
> 150	75,68
> 300	134,54
> 500	218,65
> 800	353,20
> 1 300	555,03
> 2 000	664,37»;

[1] GU L 160 del 28.6.2003, pag. 72. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/471/CE (GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 32).
[2] GU L 397 del 30.12.2006, pag. 6.

c) al paragrafo 4, l'importo di 28,78 EUR è sostituito dall'importo di 29,44 EUR.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il primo giorno del mese successivo all'adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2007.

Per il Consiglio
Il presidente
F.-W. STEINMEIER